



I.C. "SATTA-SPANO-DE AMICIS" CAGLIARI
Prot. 0013759 del 27/09/2023
I (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA SPANO DE AMICIS
VIA G. M. ANGIOY, 8 – 09124 CAGLIARI
Tel. 070 663225
Indirizzo Mail: caic867003@istruzione.it
Indirizzo PEC: caic867003@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivosattaspanodeamicis.edu.it

Circolare n. 12 del 27 Settembre 2023

A tutti i **Dipendenti**

sul sito – **Amministrazione Trasparente**

agli **ATTI**

OGGETTO: Regolamentazione dell'uso di mail e social da parte dei lavoratori della Pubblica Amministrazione

Nella **Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023** è stato pubblicato il **DPR n. 81/2023** recante *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*. Le modifiche più importanti riguardano l'introduzione di misure concernenti l'**uso delle tecnologie informatiche** e l'**utilizzo dei social** da parte dei dipendenti pubblici.

Riportiamo di seguito il testo degli artt. 11- bis e 11-ter, introdotti dopo l'art. 11 del novellato DPR 62/2013 al fine dell'imprescindibile presa di conoscenza, invitando comunque tutto il personale a leggere il provvedimento allegato. Tutto il personale è tenuto a rispettare quanto previsto:

Art. 11-bis - Utilizzo delle tecnologie informatiche

1. L'Amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
2. L'utilizzo di **account istituzionali** è consentito per i **solì fini connessi all'attività lavorativa** o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'**utilizzo di caselle di posta elettronica personali** è di norma vietato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale;
3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'Amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'**identificazione del dipendente** mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile;

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali;

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'Amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'Amministrazione.

Art. 11-ter - Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla Pubblica Amministrazione di appartenenza;

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza o della Pubblica Amministrazione in generale;

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di **piattaforme digitali o social media**. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale;

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni;

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti **non possono divulgare o diffondere** per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, **documenti**, anche **istruttori**, e **informazioni di cui essi abbiano la disponibilità**.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Elisabeth Piras Trombi Abibatu

(firma autografa sostituita nelle modalità previste
dall' art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)